

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE



Carta dei Servizi 2011

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

1. PRESENTAZIONE.....	5
2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI.....	6
2.1 <i>Principi e finalità della carta.....</i>	6
3. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI.....	9
3.1 <i>L'accesso ai servizi.....</i>	9
3.2 <i>Come arrivare.....</i>	10
3.3 <i>Recapiti.....</i>	13
3.4 <i>Calendari e orari.....</i>	13
3.5 <i>Area territoriale di competenza.....</i>	13
4. L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUDICE DI PACE.....	14
4.1 <i>Il Giudice di Pace come istituzione.....</i>	14
4.2 <i>La struttura dell'Ufficio.....</i>	15
4.2.1 AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE.....	17
4.2.2 AREA CIVILE.....	19
4.2.3 AREA PENALE.....	20
5. I SERVIZI.....	21
5.1 <i>Introduzione ai servizi.....</i>	21
5.1.1 AREA AMMINISTRATIVA.....	22
5.1.2 AREA CIVILE.....	23
5.1.3 AREA IMMIGRAZIONE.....	27
5.1.4 AREA PENALE.....	28
6. LA QUALITÀ.....	32
6.1 <i>La politica della qualità.....</i>	32
6.2 <i>I sistemi di reclamo.....</i>	33
7. GLOSSARIO.....	35

1. PRESENTAZIONE

Questa “Carta dei Servizi” rappresenta la testimonianza dell’impegno formale e sostanziale dell’Ufficio fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza e agli operatori della Giustizia.

L’obiettivo della Carta è quello di presentare in maniera più immediata e organica le modalità per ottenere i servizi maggiormente richiesti da parte dei cittadini che varcano, ogni giorno, le porte dei nostri Uffici.

Siamo ben consapevoli della complessità dell’ “impresa” nella non semplice prospettiva di coniugare semplicità e chiarezza espositiva, richiesta da una comunicazione diretta ed efficace, con l’esigenza di rispettare i vincoli tecnici ed istituzionali comunque imposti dall’ostico linguaggio giuridico che, al vasto pubblico, può risultare complicato e poco comprensibile.

L’Obiettivo della Carta è, comunque, di abbattere qualche “muro” pregiudiziale e avvicinare il cittadino/utente all’Ufficio giudiziario per creare i presupposti per un’interazione più proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Questa iniziativa è un patto di qualità tale da consentire all’utente di conoscere e valutare i servizi e le modalità di erogazione in maniera preventiva, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo, della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, ecc..

Per rispondere agli obiettivi indicati la presente Carta è articolata in sette sezioni:

1. **PRESENTAZIONE:** è descritto l’approccio dell’Ufficio Giudiziario riguardo la Carta Servizi, indicando in particolar modo gli obiettivi prefissati;
2. **INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI:** sono descritti i criteri logici sui quali si è basata la realizzazione della Carta servizi;
3. **CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI:** è descritta la composizione degli uffici e la loro dislocazione all’interno dell’Ufficio Giudiziario, fornendo i recapiti d’interesse, gli orari di lavoro e altri elementi utili per la veloce fruibilità dei servizi;
4. **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:** sono descritte la composizione, l’organizzazione e le varie funzioni svolte dall’Ufficio Giudiziario;
5. **I SERVIZI:** è fornita una scheda descrittiva per ciascun servizio erogato dall’Ufficio Giudiziario contenente le seguenti informazioni:
 - Cos’è?
 - Chi lo può richiedere
 - Dove si può richiedere
 - Cosa occorre
 - Quanto costa
 - Tempi medi necessari
 - Effetti
6. **LA QUALITÀ**
7. **GLOSSARIO**

2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI

L'ambizioso progetto di "Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Friuli Venezia Giulia" nasce da una ricerca mirata a produrre la conoscenza, consapevolezza ed opportunità dei miglioramenti organizzativi e lavorativi implementabili all'interno dell'Ufficio giudiziario, per poi passare alla fase di definizione e attuazione del piano di interventi utile all'incremento dell'efficacia/efficienza dell'organizzazione.

Il progetto nasce, infatti, nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per la Regione Friuli Venezia Giulia e persegue due importanti obiettivi:

- *Riorganizzare gli uffici giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie;*
- *Migliorare il rapporto con l'utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie all'ausilio di nuove tecnologie. È proprio nell'ambito di questo secondo obiettivo che si colloca la Carta dei Servizi, disegnata in relazione all'esigenza di sviluppare modalità di comunicazione efficaci ed interattive nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti.*

Lo scopo della Carta dei Servizi, infatti, è quello di rendere gli uffici del Giudice di Pace maggiormente vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari che si è creata nel corso degli anni.

Il successo del progetto è dovuto non solo all'accurata e dettagliata progettazione di tutte le sue linee di intervento, ma alla fondamentale collaborazione di tutto il personale operante nel Giudice di Pace di Trieste.

2.1 Principi e finalità della carta

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999.

Il Giudice di Pace di Trieste con la redazione della Carta, vuole definire le garanzie di qualità del servizio offerto al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l'utenza in genere e i cittadini in particolare. Il Giudice di Pace di Trieste, nell'erogare i propri servizi, si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- **Uguaglianza e imparzialità:** *i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Giudice di Pace di Trieste mantiene la riservatezza dei dati personali e adotta iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili;*
- **Continuità:** *l'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi festivi e delle cause di forza maggiore. Il Giudice di Pace si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi;*

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

- **Partecipazione e trasparenza:** il Giudice di Pace di Trieste promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento e svolgendo campagne di customer satisfaction;
- **Efficacia ed efficienza:** il Giudice di Pace di Trieste s'impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il contesto normativo in cui rientra la stesura della Carta dei Servizi è il seguente:

Legge del 7.8.1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"	La norma disciplina l'attività amministrativa e determina i criteri sui quali deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza, nell'ottica di una maggiore integrazione tra cittadino e pubbliche amministrazioni.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"	La norma individua i principi a cui deve essere uniformata in generale e progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.10.1994 "Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico e Legge 150 del 07/06/2000, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni"	La direttiva e la legge intervengono sulla definizione dei principi e delle modalità per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici preposti alle relazioni con il pubblico.
Decreto Legislativo del 12.5.1995 n.163 (convertito con la L. 11.7.1995 n.273) "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle P.A."	Art. 2 Qualità dei servizi pubblici ▪ Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400; ▪ Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica; ▪ Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Legge dell'8.11.2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"	Art. 13 Carta dei servizi sociali Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei

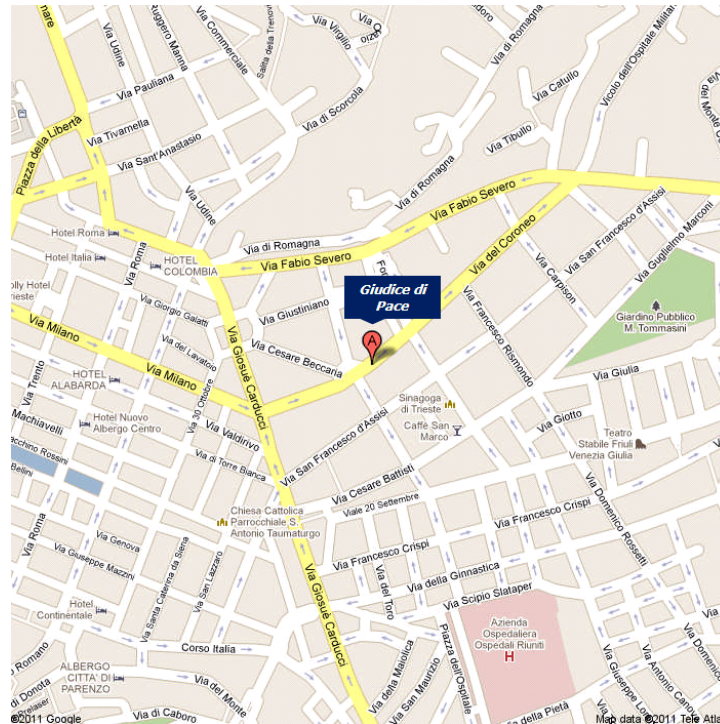
	servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
Disegno di Legge 3209bis (ddl Brunetta), convertito in legge, "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di Pubblica Amministrazione"	Titolo III La Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l'amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. I principi e criteri cui dovrà attenersi il Governo nell'emanazione della Carta dei doveri sono i seguenti: A. Trasparenza, come prevede il decreto legislativo di riforma del lavoro pubblico n.150/2009, consiste nella accessibilità totale attraverso la pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. B. Eliminazione delle molestie amministrative, l'Amministrazione deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia per i cittadini: si prevederanno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti già adempiuti. C. Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti, e progressiva riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni. D. Cortesia e disponibilità, tutti i pubblici dipendenti dovranno usare cortesia e disponibilità nei confronti dei cittadini, da considerare come un cliente della Pubblica Amministrazione, dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità. E. Chiarezza e semplicità del linguaggio, il linguaggio utilizzato nei provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro per consentire ai cittadini anche un controllo sull'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. F. Accesso ai servizi, le amministrazioni pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle tecnologie telematiche. G. Documentazione amministrativa, si vieta alle amministrazioni di richiedere al cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, stabilendo il principio dell'acquisizione diretta, anche tramite l'accesso per via telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti. H. Strumenti e poteri sostitutivi, si regolerà il ricorso agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

3. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

3.1 L'accesso ai servizi

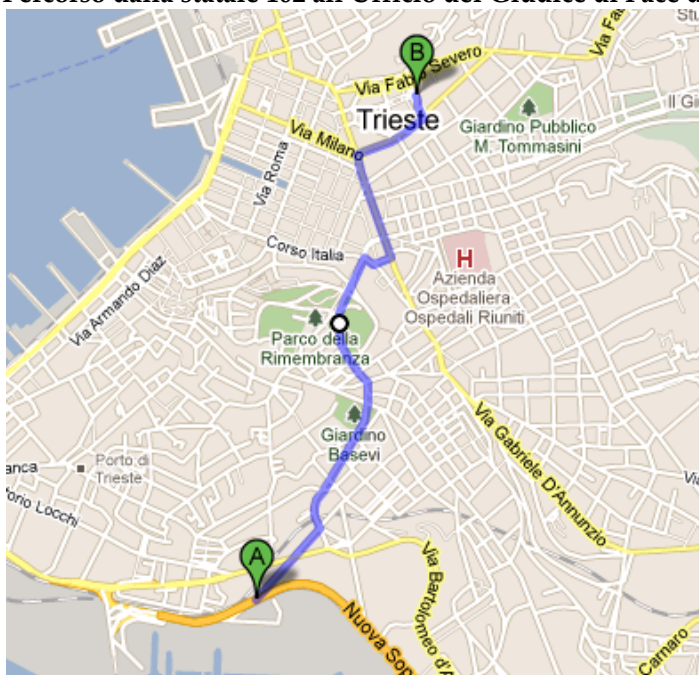
Il Giudice di Pace di Trieste ha sede in **via Coroneo n° 13** come illustrato nella mappa sottostante:



GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

3.2 Come arrivare

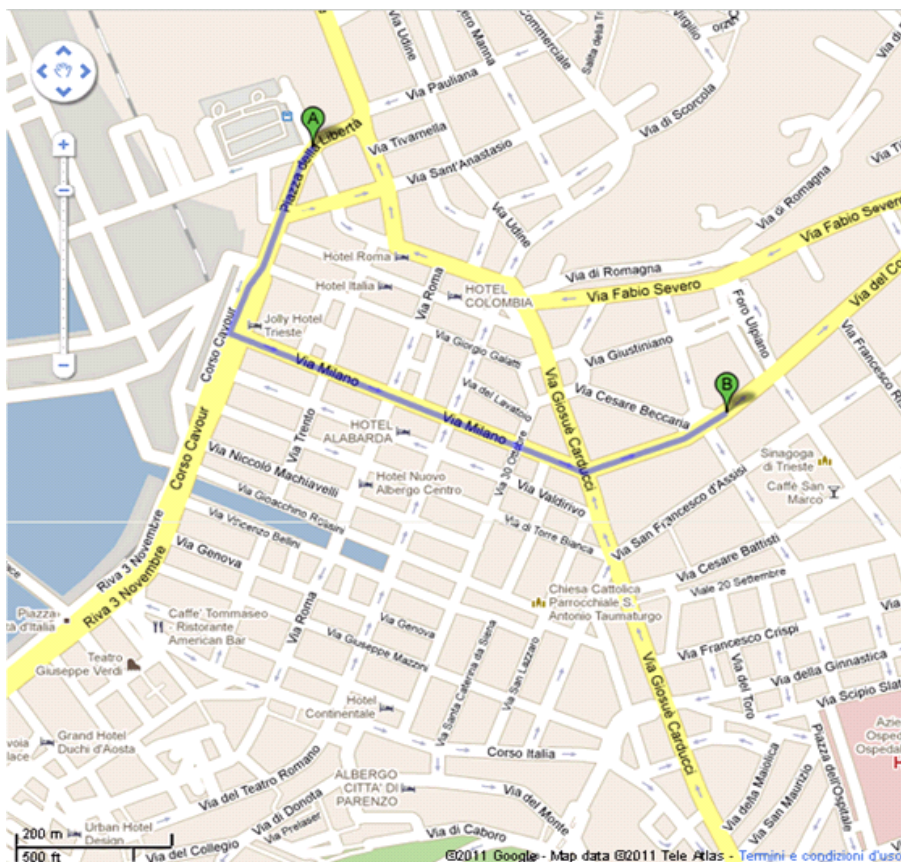
Percorso dalla statale 102 all'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste



Procedere in direzione nordest da Via San Marco verso Viale dei Campi Elisi
Svoltare a sinistra a Via Leon Battista Alberti
Proseguire su Galleria San Vito
Continua su Piazza del Sansovino
Proseguire su Galleria Sandrilelli
Svoltare a destra in Piazza Carlo Goldoni
Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Piazza Carlo Goldoni
Svoltare a sinistra in Via Giosuè Carducci
Svoltare a destra a Via del Coroneo
Svoltare a sinistra a Foro Ulpiano
Svoltare a destra per rimanere su Foro Ulpiano

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

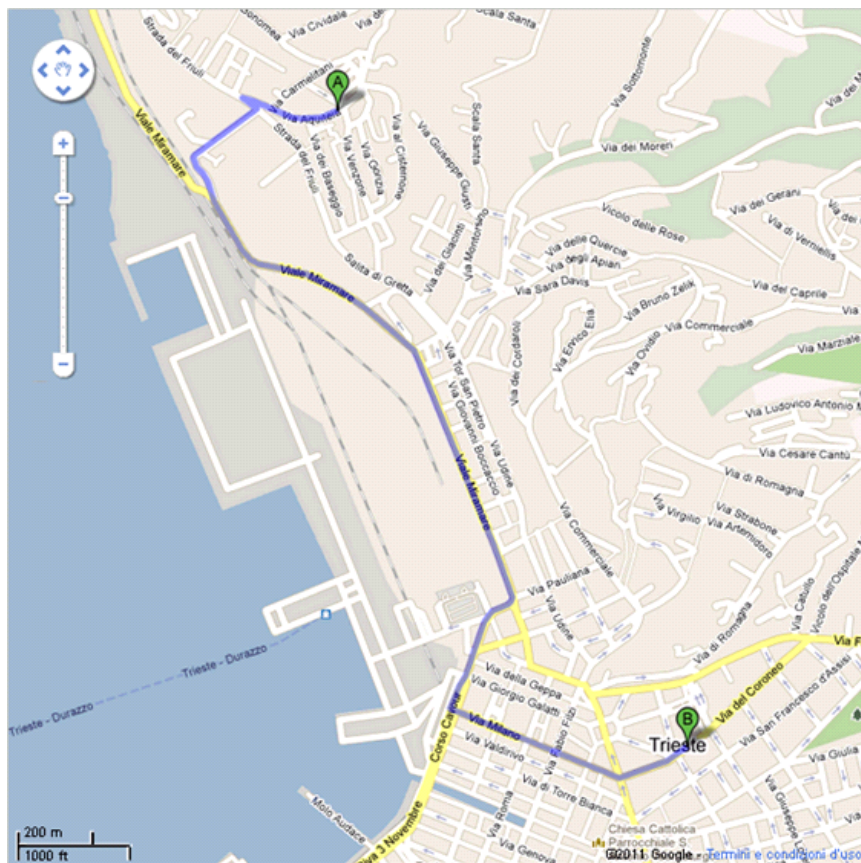
Percorso dalla stazione FS di Trieste (Piazza Libertà) all'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste



Procedere in direzione sudovest da Piazza della Libertà verso Largo Città di Santos
Proseguire su Corso Cavour
Svolta a sinistra per rimanere su Corso Cavour
Proseguire su Via Milano
Proseguire dritto su Piazza Vittorio Veneto
Proseguire su Via Milano
Svoltare a sinistra e diventa Via del Coroneo
Proseguire fino al civico n.13 di Via del Coroneo per raggiungere l'arrivo

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

Percorso dall'aeroporto di Trieste (Via Aquileia, 46 – 34077 Ronchi Dei Legionari GO)
all'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste



Procedi in direzione est su Via Aquileia/SS14
Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca lo svincolo A4
Strada a pedaggio parziale
Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Trieste ed entra in A4
Continua su E70 (indicazioni per Trieste)
Prendi l'uscita Trieste per entrare in Località Sistiana
Prendi lo svincolo per la SR14/SS14
Continua a seguire la SR14
Continua su Viale Miramare
Continua su Piazza della Libertà
Continua su Corso Cavour
Svolta a sinistra in Via Milano
Via Milano svolta leggermente a sinistra e diventa Via del Coroneo
Prosegui fino al civico n.13 di Via del Coroneo per raggiungere l'arrivo

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

3.3 Recapiti

Giudice di Pace di Trieste

Via Coroneo n. 13

34133 – Trieste (TS)

Tel. 040 - 7792627

Fax 040 - 7792628

gdp.trieste@giustizia.it

3.4 Calendari e orari

L'accesso al pubblico è consentito dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.00.

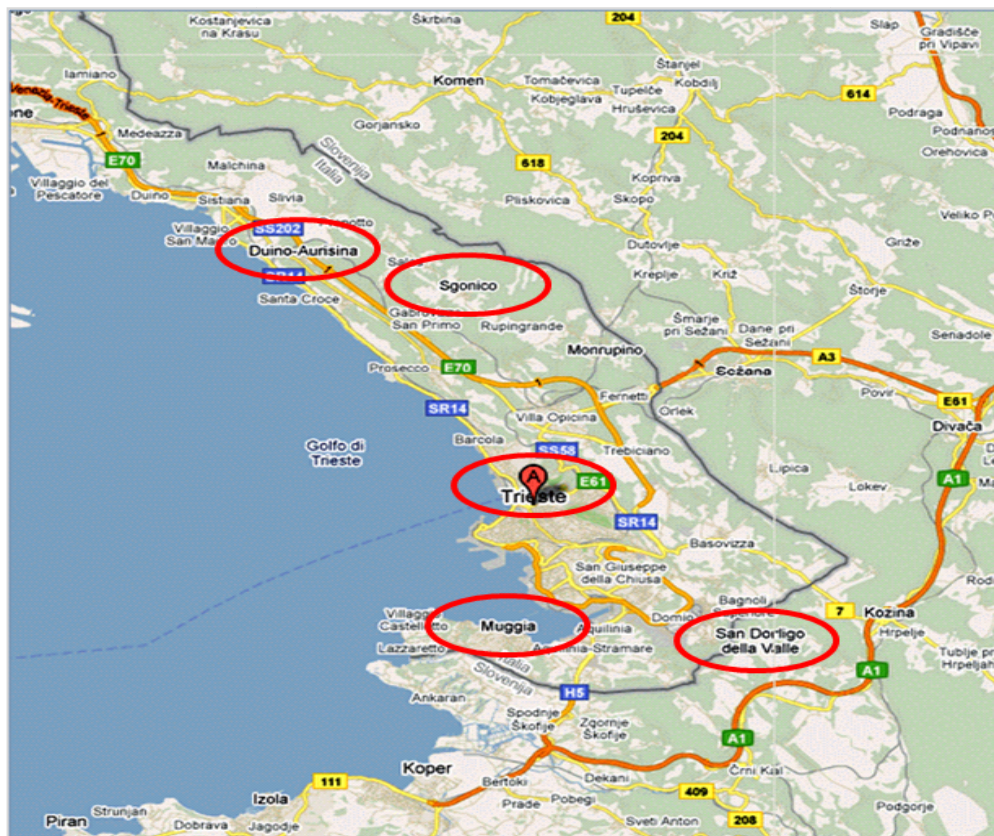
L'accesso è consentito, solo per atti in scadenza, fino alle ore 13.30.

3.5 Area territoriale di competenza

Il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza del Giudice di Pace.

I comuni del circondario sui quali esercita la propria funzione sono:

- Duino-Aurisina
- Muggia
- San Dorligo della Valle
- Sgonico
- Trieste



4. L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUDICE DI PACE

4.1 Il Giudice di Pace come istituzione

La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo.

L'attività svolta nell'ambito della funzione è diretta ad applicare il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini debbono osservare nel caso concreto.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le attività in materia

- civile (*volte a regolare le controversie fra privati*);
- penale (*volte a punire gli autori di reati*).

Il **Giudice di Pace** appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo che ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.

Davanti al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri uffici giudiziari si può:

- Fare un tentativo di **conciliazione (stragiudiziale)** in sede non contenziosa prima di fare una causa. In questo caso l'utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
- **Agire giudizialmente**, laddove non sia possibile una conciliazione. Nell'azione giudiziale l'utente può agire da solo solamente se il valore della controversia non supera € 516, 46 (lire 1.000.000).

In **materia civile** sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità .
- le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 (lire 5.000.000), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
- le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 15.493,71 (lire 30.000.000).

Se le parti interessate ne fanno richiesta, per cause civili di valore fino € 1100, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

In **materia penale**, i reati di competenza del Giudice di Pace sono numerosi ancorché in genere di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia punibili d'ufficio. Il processo può comunque iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta una querela in base alla quale la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. La querela può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri), oppure presentata di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante. Il ricorso immediato, simile alla querela, davanti al Giudice di Pace deve essere redatto da un avvocato. Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza. In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.

In **materia amministrativa**, Il Giudice di pace è competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della strada, avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, tranne quei casi riservati al Tribunale, e sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza relativa agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45, legge 69/2009)

4.2 La struttura dell'Ufficio

L'Ufficio del Giudice di Pace si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.

Alla struttura giurisdizionale, che svolge la funzione giudicante per i cosiddetti "reati minori" (ingiurie, minacce, lesioni semplici, furto a querela, ecc.), fa capo il Coordinatore dei Giudici di Pace (**Dott. Francesco Pandolfelli**) che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri Uffici giudiziari e ha competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

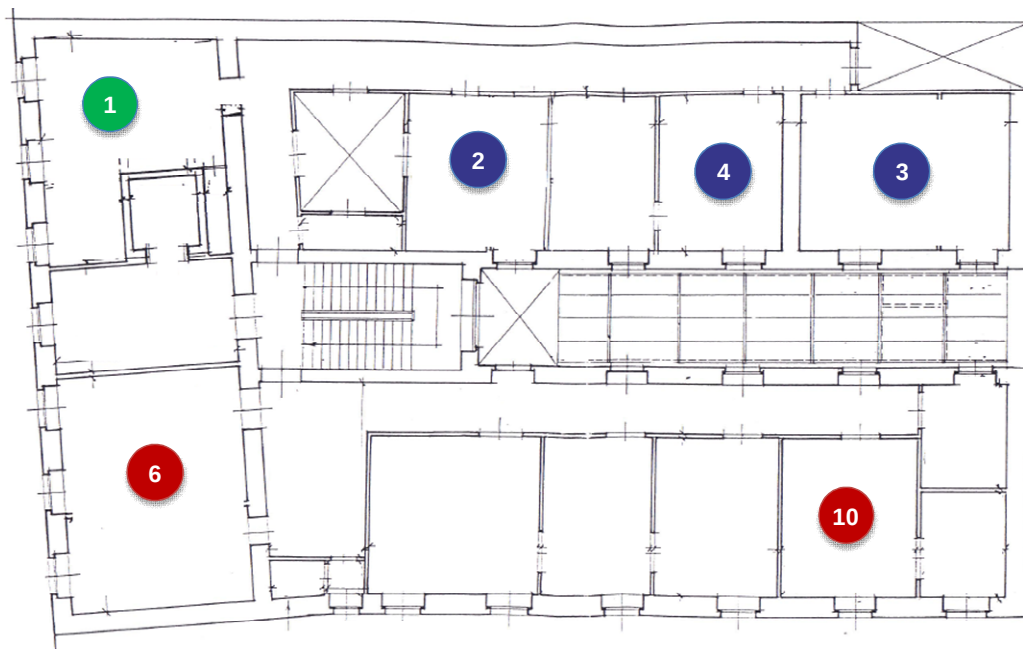
La struttura amministrativa, cui fa capo il Coordinatore delle Cancellerie (**Dott.ssa Laura Famulari**), si occupa sia di servizi legati al funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace (servizi amministrativi e contabili), sia di servizi di supporto all'attività svolta dai giudici (civili e penali) attraverso le cancellerie e gli altri uffici dedicati.

Di seguito, per una più semplice e rapida individuazione, viene fornita la rappresentazione grafica della localizzazione dei singoli uffici all'interno dell'Ufficio Giudiziario:

Legenda:
Dirigente
Area Civile
Area Penale
Servizi di staff

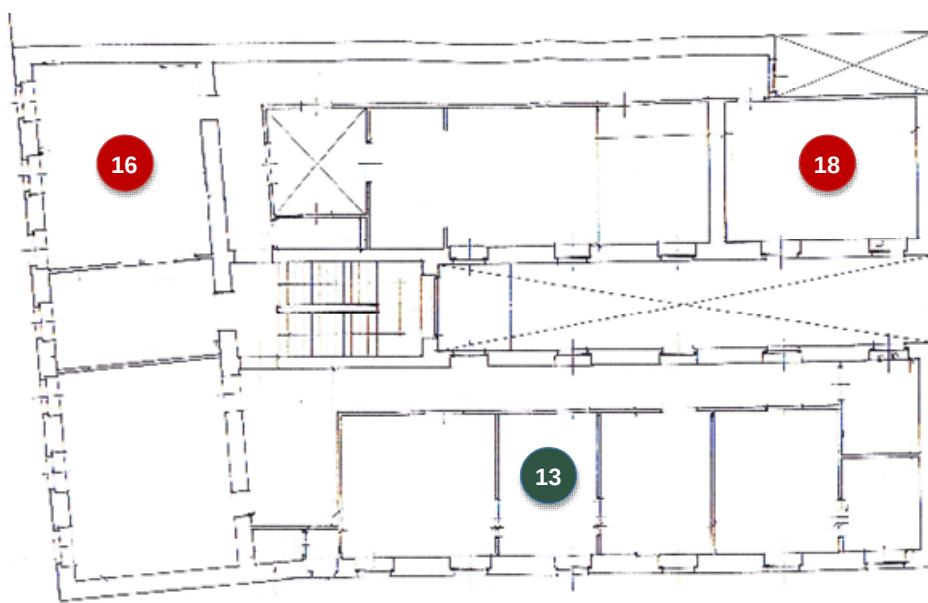
GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

PRIMO PIANO



1	Dirigente la Cancelleria	2	Responsabile Settore Civile
3	Segreteria del Coordinatore e del personale amministrativo	3	Cancelleria Immigrazione
4	Spese di giustizia pagate dall'erario, liquidazioni ai difensori ed interpreti	4	Consegnatario economo, risorse finanziarie e strumentali
6	Cancelleria Civile	10	Archivio corrente

SECONDO PIANO



16	Cancelleria Penale circondariale e post dibattimentale	18	Cancelleria post dibattimentale
13	Recupero crediti		

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree:

- *Area amministrativo-contabile*
- *Area Civile*
- *Area Penale*

4.2.1 AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE

SEGRETERIA DEL COORDINATORE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE	Dott.ssa Laura Famulari
LOCALIZZAZIONE	Primo piano – Stanza n° 3
MAIL	gdp.trieste@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 627 - 632
FAX	040 – 77 92 628

Attività svolte

- Servizio di Segreteria generale
- Gestione del registro protocollo e della corrispondenza in entrata ed in uscita con relativa archiviazione
- Gestione delle circolari, protocollazione ed archiviazione
- Gestione del sistema di controllo automatizzato e cartaceo dell'orario del personale e delle domande di permessi, ferie, malattia, visite fiscali, buoni pasto, etc.
- Gestione del registro del Personale e delle Assenze
- Aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati e del personale
- Adempimenti statistici del personale e dei giudici (presenze, assenze, scioperi, etc.)
- Attività relative ai compensi accessori del personale

UFFICIO DEL CONSEGNETARIO ECONOMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

RESPONSABILE	Dott. Sandro Tramontini
LOCALIZZAZIONE	Primo piano – Stanza n° 4
MAIL	sandro.tramontini@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 629
FAX	040 – 77 92 628

Attività svolte

- Provvede al monitoraggio ed all'approvvigionamento dei beni materiali necessari alla gestione dell'Ufficio ed agli adempimenti contabili connessi.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA PAGATE DALL'ERARIO, LIQUIDAZIONI AI DIFENSORI ED INTERPRETI

REFERENTE	Dott. Sandro Tramontini
LOCALIZZAZIONE	Primo piano – Stanza n° 4
MAIL	sandro.tramontini@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 629
FAX	040 – 77 92 628

Attività svolte

- Provvede agli adempimenti relativi alla liquidazione dei giudici, dei difensori (patrocinio a spese dello Stato in materia penale e civile, difese d'ufficio, difese in materia di immigrazione), degli ausiliari del giudice (interpreti in materia penale e di immigrazione), dei testimoni (in materia penale), nonché agli adempimenti contabili e fiscali connessi.

UFFICIO RECUPERO CREDITI

REFERENTE	Donatella Daveggio
LOCALIZZAZIONE	Primo piano – Stanza n° 13
MAIL	gdp.trieste@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 624
FAX	040 – 77 92 628

Attività svolte

- Proceda alla richiesta delle somme dovute sulla base di quanto richiesto in sentenza (la pena pecuniaria più le spese processuali) e di quanto emerge dal foglio notizie (documento che segue la vicenda processuale e sul quale vengono annotate tutte le eventuali spese intercorse, per esempio le spese per la registrazione della sentenza, le spese occorse per i testimoni, il patrocinio a spese dello stato, il contributo unificato, etc.)

ARCHIVIO GENERALE E CORRENTE

REFERENTE	Rocco Quagliariello
LOCALIZZAZIONE	– Piano terra (Archivio Generale) – Primo piano Stanza n° 10 (Archivio Corrente)
MAIL	gdp.trieste@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 267
FAX	040 – 77 92 628

Attività svolte

- Archiviazione e reperimento degli atti storici archiviati nell'impianto compatibile
- Archiviazione e reperimento degli atti correnti archiviati

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

4.2.2 AREA CIVILE

CANCELLERIA CIVILE

RESPONSABILE	Dott.ssa Antonella Stopper
LOCALIZZAZIONE	Primo piano – Stanza n° 6
MAIL	gdp.trieste@giustizia.it
TELEFONO	040 - 77 92 633 / 635 / 636
FAX	040 - 77 92 640

Attività svolte

- Deposito atti e controllo formale e fiscale degli stessi
- Iscrizione nel ruolo informatizzato dei procedimenti
- Comunicazione degli atti
- Predisposizione e rilascio copie
- Deposito sentenze e registrazione informatizzata
- Registrazione degli atti nel registro repertorio ed invio degli stessi all'Agenzia delle Entrate
- Predisposizione delle statistiche civili
- Aggiornamento informatizzato e cartaceo dei fascicoli processuali
- Informazioni al pubblico e rilascio di modulistica e certificati
- Asseverazioni di perizie e traduzioni, autentiche di copie, di firme, autentiche di testimonianze scritte, etc.

CANCELLERIA IMMIGRAZIONE

RESPONSABILE	Dott.ssa Laura Famulari
LOCALIZZAZIONE	Primo piano – Stanza n° 3
MAIL	gdp.trieste@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 627
FAX	040 – 77 92 628

Attività svolte

- Deposito e ricezione atti e controllo formale degli stessi
- Iscrizione nel ruolo informatizzato dei procedimenti
- Predisposizione e rilascio copie
- Deposito decreti e registrazione informatizzata
- Aggiornamento informatizzato e cartaceo dei fascicoli processuali
- Comunicazione degli atti
- Informazioni al pubblico e rilascio di modulistica

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

4.2.3 AREA PENALE

CANCELLERIA GIUDICE CIRCONDARIALE

REFERENTE	Dott. Sandro Tramontini
LOCALIZZAZIONE	Secondo piano – Stanza n° 16
MAIL	sandro.tramontini@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 652 / 653
FAX	040 – 77 92 653

Attività svolte

- Ricezione atti
- Predisposizione e rilascio copie
- Iscrizione nel Registro Generale informatizzato Circondariale e Dibattimentale
- Gestione dei ruoli di udienza
- Adempimenti connessi alle istanze di patrocinio a spese dello Stato
- Remissioni di querela
- Attività statistica
- Iscrizione al Casellario Centrale
- Rilascio certificati

CANCELLERIA POST DIBATTIMENTALE

REFERENTE	Andreina D'Ambrosio
LOCALIZZAZIONE	Secondo piano – Stanza n° 18
MAIL	sandro.tramontini@giustizia.it
TELEFONO	040 – 77 92 655
FAX	040 – 77 92 653

Attività svolte

- Battitura, dattilo scrittura e pubblicazione delle sentenze
- Predisposizione e rilascio copie
- Adempimenti connessi all'irrevocabilità delle sentenze
- Ricezione delle impugnazioni ed espletamento dei conseguenti adempimenti, trasmissione al secondo grado di giudizio
- Adempimenti statistici

5. I SERVIZI

5.1 Introduzione ai servizi

Nelle pagine seguenti sono descritti i principali servizi forniti dal Giudice di Pace di Trieste.

AREA AMMINISTRATIVA

Asseverazione perizie e traduzioni

Autentiche di copie e di firme

AREA CIVILE

Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Iscrizione a ruolo

Ricorso contro le sanzioni amministrative

Deposito atti

Richiesta copia di atti in materia civile

Istanza di conciliazione

Certificati relativi alle procedure civili in corso

AREA IMMIGRAZIONE

convalida del provvedimento di espulsione

AREA PENALE

Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Richiesta copia di atti in materia penale

Impugnazioni

Richiesta di liquidazione

Deposito atti

Per ciascun servizio vengono fornite le seguenti informazioni:

- *Cos'è*
- *Chi lo può richiedere*
- *Dove si richiede*
- *Cosa occorre*
- *Quanto costa*
- *Tempo medio necessario (ove disponibile)*

5.1.1 AREA AMMINISTRATIVA

ASSEVERAZIONE PERIZIE E TRADUZIONI

COS'È	L'asseverazione (giuramento) di una perizia o della traduzione di un documento serve in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del perito o del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Viene richiesta quasi sempre per perizie o per diplomi, certificati, attestati, nonché per atti legali, contratti, lettere di incarico, etc. In sostanza chi effettua una perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera o dall'italiano in una lingua straniera può far acquisire carattere di ufficialità al documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento.
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta deve essere presentata nella segreteria amministrativa.
COSA OCCORRE	– Documento di identità del perito o traduttore; – Perizia o documento oggetto di traduzione (in originale o in copia autentica; – Se si tratta di un documento da produrre all'estero l'interessato deve recarsi in Procura per la legalizzazione (apostilla), stanza 310 II piano del Palazzo di Giustizia di Foro Ulpiano 2.
QUANTO COSTA	n. 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe), compreso il verbale.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	In giornata.

AUTENTICHE DI COPIE E FIRME

COS'È	L'autentica di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco), che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica contiene l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro dell'ufficio. L'autenticazione di una copia di un documento consiste nell'attestare la sua conformità con l'originale, di cui si è presa visione. La copia può essere autenticata: – dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale; – dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l'originale; – dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento; – dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dall'Ufficiale d'Anagrafe.
--------------	---

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Per la sottoscrizione della dichiarazione davanti al funzionario incaricato occorre: – essere maggiorenni; – avere un documento d'identità valido. Per l'autenticazione non è necessario che l'interessato sia residente.
DOVE SI RICHIEDE	Segreteria amministrativa.
COSA OCCORRE	Un documento di riconoscimento e l'atto su cui deve essere apposta la firma da autenticare che sarà autenticata in calce.
QUANTO COSTA	Marca da bollo da 14,62 sull'originale e diritti di cancelleria da 3,54 euro sull'originale (ci possono essere casi di esenzione).
TEMPO MEDIO NECESSARIO	In giornata.

5.1.2 AREA CIVILE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

COS'È	Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili già pendenti ed anche nelle controversie civili non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato: – <i>i cittadini italiani;</i> – <i>gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;</i> – <i>gli apolidi;</i> – <i>gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.</i> L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

DOVE SI RICHIEDE

La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

COSA OCCORRE

La domanda può essere:

- presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
- presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
- inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- le generalità e la residenza della controparte;
- le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- eventuali prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

QUANTO COSTA

Non sono presenti costi.

EFFETTI

Se la domanda è accolta l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di Appello competente.

Se la domanda non viene accolta l'interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

ISCRIZIONE A RUOLO

COS'È	Serve per iniziare una controversia civile di competenza del giudice di pace.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato, se il valore della causa non eccede gli euro 516,46; l'interessato con l'ausilio di un legale se il valore della causa eccede gli euro 516,46. Infatti, solo in questo caso la parte può stare in giudizio personalmente, mentre di norma per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria civile.
COSA OCCORRE	La citazione ad udienza fissa notificata al convenuto e gli eventuali documenti che provano quanto si attesta nella domanda. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
QUANTO COSTA	Un contributo unificato a seconda del valore o tipologia della causa.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	7 mesi.

RICORSO CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COS'È	Serve per opporsi ad una sanzione amministrativa di importo inferiore a € 15.493,71, ad eccezione dei casi previsti dal comma 2, art. 22bis della legge 689/81
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato. Per le sanzioni del Codice della Strada, il proprietario del mezzo, ed eventualmente, anche in solido, il conducente del mezzo (in questo caso il ricorso deve essere firmato da entrambi).
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria civile. Il ricorso può anche essere spedito per posta (in piego raccomandato con ricevuta di ritorno)
COSA OCCORRE	– L'originale del ricorso; – n. 2 fotocopie del ricorso; – l'originale e due fotocopie fronte-retro della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell'ordinanza prefettizia a cui ci si oppone; – n. 2 fotocopie degli eventuali documenti che si intendono allegare.
QUANTO COSTA	– n. 1 contributo unificato di importo determinato in base al valore della sanzione; – n. 1 marca per diritti di cancelleria da € 8,00.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	Da 4 a 5 mesi.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

DEPOSITO ATTI

<i>COS'È</i>	E' la procedura prevista per depositare atti di causa nelle procedure civili già in corso.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria civile.
<i>COSA OCCORRE</i>	L'atto che si intende depositare, di solito in originale e in un numero di copie previste dalla specifiche normative.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non vi sono spese.
<i>TEMPO MEDIO NECESSARIO</i>	In giornata.

RICHIESTA COPIE DI ATTI IN MATERIA CIVILE

<i>COS'È</i>	E' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). Le copie possono essere: – semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio); – autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia; – in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria in cui si trova l'atto o il provvedimento richiesto.
<i>COSA OCCORRE</i>	L'istanza per il rilascio della copia può essere effettuata anche verbalmente.
<i>QUANTO COSTA</i>	Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto. Inoltre è dovuto, quando è previsto, il pagamento di una marca da bollo di €14,62 per ogni 4 facciate.
<i>TEMPO MEDIO NECESSARIO</i>	3 gg. lavorativi

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

ISTANZA DI CONCILIAZIONE

COS'È	Serve per risolvere una controversia senza iniziare un procedimento giudiziario.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria civile.
COSA OCCORRE	L'istanza.
QUANTO COSTA	Un contributo unificato a seconda del valore o tipologia della causa.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	3 mesi.

CERTIFICATI RELATIVI ALLE PROCEDURE CIVILI IN CORSO

COS'È	I certificati rilasciati dalla cancelleria civile in genere servono a verificare l'avvenuta iscrizione a ruolo o meno di una causa.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	– Le parti e i rispettivi difensori. – Chiunque vi abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria civile.
COSA OCCORRE	Istanza di rilascio del certificato.
QUANTO COSTA	Il certificato di pendenza di una causa: – se richiesto dalle parti e dai rispettivi difensori in un procedimento per il quale è stato pagato il contributo unificato: ▪ n. 1 marca per diritti di cancelleria da €3,54. – se richiesto da terzo estraneo rispetto alle parti in causa: ▪ n. 1 marche per atti giudiziari da €14,62; ▪ n. 1 marca per diritti di cancelleria da €3,54.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	4 gg. lavorativi.

5.1.3 AREA IMMIGRAZIONE

CONVALIDE E RICORSI DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

COS'È	Il giudice di pace ha competenza anche in materia di immigrazione, in particolare il Giudice decide sulla convalida del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale e sui ricorsi contro il provvedimento di espulsione del Prefetto; in entrambi i casi alla presenza di un difensore.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La convalida dell'ordine di accompagnamento del Questore viene richiesta da quest'ultimo all'Ufficio. Il ricorso al provvedimento di espulsione viene presentato direttamente dal ricorrente o per posta tramite rappresentanza diplomatica.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

DOVE SI RICHIEDE	La richiesta deve essere depositata presso la Cancelleria stranieri sita nella Segreteria amministrativa o inviata tramite rappresentanza diplomatica (in caso di ricorso).
COSA OCCORRE	Per i ricorsi la domanda può essere presentata: personalmente dall'interessato presentata dal difensore inviata dall'interessato attraverso la rappresentanza diplomatica del Paese di residenza. E' comunque necessario un difensore per l'udienza davanti al Giudice che può essere un difensore di fiducia o in mancanza che verrà nominato dall'Ufficio.
QUANTO COSTA	Non vi sono spese.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	Il termine è di 48 ore dal pervenimento in cancelleria del decreto di accompagnamento del questore e dall'ordine di espulsione del prefetto per le convalide. Per il ricorso, che viene fissato entro 20 giorni dal suo pervenimento, i tempi medi sono di sei mesi.

5.1.4 AREA PENALE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

COS'È	Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione. Il beneficio non è concesso: – nei procedimenti penali per evasione di imposte; – se il richiedente è assistito da più di un difensore.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato: – i cittadini italiani; – gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; – l'indagato, l'imputato, il condannato; l'offeso dal reato, e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile; il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda; – chi (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato. Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta deve essere presentata alla cancelleria del giudice che procede.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

COSA OCCORRE	La domanda può essere: – presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; – presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive); – inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere: – la richiesta di ammissione al patrocinio; – le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; – l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione); – l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
QUANTO COSTA	Non vi sono spese.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	10 giorni.
EFFETTI	Se la domanda è accolta l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato. Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

RICHIESTA COPIA DI ATTI IN MATERIA PENALE

COS'È	E' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie possono essere: – semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio); – autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
--------------	--

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria in cui si trova l'atto o il provvedimento richiesto.
COSA OCCORRE	L'istanza scritta per il rilascio della copia. Sulla richiesta provvede il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
QUANTO COSTA	Per il rilascio della copia si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	3 gg. lavorativi

IMPUGNAZIONI

COS'È	E' il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore appello, o ricorso per Cassazione.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i loro difensori.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
COSA OCCORRE	L'atto di impugnazione.
QUANTO COSTA	Non vi sono spese.
TEMPO MEDIO NECESSARIO	In giornata.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

COS'È	E' la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il consulente tecnico d'ufficio, l'interprete, il traduttore e comunque chiunque abbia svolto un'attività professionale in qualità di ausiliario del giudice nel processo penale.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Ufficio liquidazioni (stanza 4).
<i>COSA OCCORRE</i>	Istanza di liquidazione, fattura, documenti di spesa.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non vi sono spese.
<i>TEMPO MEDIO NECESSARIO</i>	Da 6 a 8 mesi.

DEPOSITO ATTI

<i>COS'È</i>	E' la procedura prevista per depositare atti di causa nei procedimenti penali già in corso.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria penale.
<i>COSA OCCORRE</i>	L'atto che si intende depositare, di solito in originale e in un numero di copie previste dalla specifiche normative.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non vi sono spese.
<i>TEMPO MEDIO NECESSARIO</i>	In giornata.

6. LA QUALITÀ

6.1 La politica della qualità

La politica della qualità del Giudice di Pace si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

I. Attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Giudice di Pace di Trieste ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza dei vincoli strumentali è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti amministrativi.

II. Prevalenza dell’individuo

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla mission di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane che il Giudice di Pace di Trieste promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.

III. Promozione del lavoro di squadra

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare meno e lavorare meglio, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

IV. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione

operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

V. *Attenzione ai portatori di interesse*

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholder) verso il Giudice di Pace. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Giudice di Pace. A questo proposito il Giudice di Pace di Trieste ha definito una “mappa” dei propri portatori di interesse e una strategia di gestione dei rapporti. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.

VI. *Cura della comunicazione*

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. E’ perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare e rappresenta il metodo per promuovere un miglioramento continuo della qualità.

VII. *Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti*

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

6.2 I sistemi di reclamo

I reclami rappresentano uno strumento prezioso per migliorare la qualità dei servizi offerti. Ogni utente del Giudice di Pace può fare reclamo se rileva una grave inosservanza delle disposizioni o il mancato rispetto di uno standard di qualità dichiarato.

Procedure di reclamo

- il reclamo può essere fatto mediante modulo;
- il modulo di reclamo potrà essere inserito nella apposita cassetta postale sita nell’atrio al II° piano davanti all’aula delle udienze civili n. 11, oppure inviato tramite servizio postale al Giudice di Pace di Trieste – via Coroneo 13 – 34133 TRIESTE oppure trasmesso all’indirizzo mail dell’Ufficio gdp.trieste@giustizia.it;
- entro 15 giorni gli uffici del Giudice di Pace avranno l’obbligo di fornire una risposta.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE



GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

Modulo di Reclamo

Reclamo presentato da:

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

(Via/Piazza, n° civico, Città, CAP)

DOMICILIO

(Solo se diverso da residenza)

TELEFONO

FAX

EMAIL

OGGETTO DEL RECLAMO

MOTIVO DEL RECLAMO

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo.

DATA: _____

FIRMA: _____

Modello H_v0_xx/xx/xxxx

7. GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

ADOZIONE

Si chiama adozione l'atto che attribuisce a un soggetto (l'adottato) la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (l'adottante) anche se il primo non è stato generato dal secondo. Attraverso l'adozione si costituisce un vincolo giuridico di filiazione tra persone non unite da una relazione biologica. Con il termine adozione si indicano istituti giuridici diversi. Il nostro ordinamento infatti prevede e disciplina sia l'adozione dei minori (consentita, salvo casi particolari, solo ai coniugi uniti in matrimonio), sia l'adozione dei maggiorenni.

AFFIDAMENTO DEI MINORI

Consiste nell'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine. L'affidamento perciò è sempre temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal giudice per dare esecuzione ad un provvedimento o ad un altro titolo esecutivo (sentenza).

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

COMMISSIONE TRIBUTARIA

È un organo della giurisdizione tributaria che ha la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il Fisco. La Commissione Tributaria Provinciale è competente nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale in quello di secondo grado.

CONSIGLIO DI STATO

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

della Repubblica (che lo presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: – giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione – giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni – giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi – giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Giudice di Pace. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI ASSISE

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Giudice di Pace) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Giudice di Pace e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DECRETO INGIUNTIVO

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Giudice di Pace. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "pubblico ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Il Magistrato di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E' composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Giudice di Pace per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il Giudice di Pace stesso è istituito. Il Giudice di Pace per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di Giudice di Pace e da due componenti esperti non togati. Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:

- *i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18;*
- *l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio;*
- *l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello.*

Il Giudice di Pace per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni. E' tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Giudice di Pace ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Giudice di Pace ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Giudice di Pace e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GRATUITO PATROCINIO

Oggi definito come "Patrocinio a spese dello Stato" (cfr.). Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) provvede lo Stato.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Giudice di Pace, vice procuratore onorario, esperto presso il Giudice di Pace per i minorenni).

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Giudice di Pace della sorveglianza.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di Volontaria Giurisdizione.

PATTEGGIAMENTO

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e pubblico ministero, l'appello non è ammesso.

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PRETORE

Il Pretore, tradizionale figura di giudice la cui denominazione risale al diritto romano, è stato abolito nel 1998, a seguito di una rilevante riforma del sistema giudiziario italiano (cfr "Giudice unico"). Le principali funzioni giudiziarie del Pretore, infatti, sono state unificate in quelle del Giudice di Pace ordinario che è diventato il principale giudice di primo grado (mentre un ruolo di competenze minori di primo grado rimane assegnato al Giudice di pace). Quanto agli Uffici, le ex Preture sono state quasi tutte abolite tranne alcune, dislocate in uno o più comuni principali del circondario del Giudice di Pace di appartenenza, ciascuna di esse diventata Sezione distaccata del Giudice di Pace con competenza territoriale e funzionale ridotta.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituiti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. La funzione di P.M. avanti al Giudice di pace in sede penale è svolta dalla Procura della Repubblica presso il Giudice di Pace del relativo circondario.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

È un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente), sospende l'esecuzione della pena principale per un determinato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta reati dello stesso tipo. In questo caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Giudice di Pace di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio Centrale per l'Orientamento e
la Formazione Professionale dei Lavoratori



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Il documento è stato realizzato nell'ambito del progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari che vede coinvolti:

- *PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.*
- *Deloitte Consulting S.p.A.*
- *KPMG Advisory S.p.A.*

Progetto finanziato nell'ambito del



Giudice di Pace di Trieste

Via Coroneo n. 13
34133 – Trieste (TS)
Tel. 040 - 7792627
Fax 040 - 7792628
gdp.trieste@giustizia.it